



COMUNE DI MASCALI
Città di metropolitana di Catania

2ª Commissione Consiliare Permanente

Bilancio, Finanze, Personale, Patrimonio, Polizia Municipale, Servizi Anagrafici,
Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Controllo Efficienza Servizi.

Verbale n. 5/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9, del mese di aprile, alle ore 12.40 e seguenti, in Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 2ª Commissione Consiliare Permanente, convocata con n. 5043 del 05/04/2018 per trattare il seguente punto posti all'Ordine del Giorno:

“riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A TUEL DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 1608/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, PRIMA SEZIONE CIVILE, A SEGUITO ATTO DI APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI BARONE JOLANDA ED URSO VINCENZO.

“riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 lett. A TUEL DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 05/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, SECONDA SEZIONE CIVILE, A SEGUITO GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI ANGELO EMANUELE E GIUSEPPA REITANO.

COMPONENTI	Presente	Assente
Caltabiano Carmelo Presidente	X	
Veronica Musumeci	X	
Di Bella Laura	X	
Scandurra Graziana	X	
Mangano Orazio	X	

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta. Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere Di Bella Laura .

In riferimento al primo punto il dott. Cardillo relazione quanto segue:

Con sentenza n. 1608/2017, la Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in parziale riforma della sentenza n. 267/2009 del Tribunale Civile di Catania, Sez. distaccata di Giarre, depositata in cancelleria il 24.09.2009, cd appellata dai Sigg.ri Barone Jolanda ed Urso Vincenzo, si è pronunciata condannando il Comune di Mascali a pagare in favore degli appellanti, la somma di € 183.534,00 per il terreno esteso per mq. 2353 nell'abitato di Fondachello, oltre gli accessori indicati in narrativa, in luogo di quella minore accertata dalla sentenza impugnata, cui va detratto

l'acconto di Lire 55 milioni corrisposto dall'Ente al dante causa degli attori, Sig. Urso Antonino, nel 1984.

La stessa Corte di Appello, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Comune di Mascali, ha condannato l'Ente a pagare in favore degli appellanti, la somma di € 19.250,00 per il terreno esteso mq. 550, sito in Mascali, oltre gli accessori indicati in narrativa, in luogo di quella maggiore accertata dalla sentenza impugnata.

In esecuzione della detta sentenza di condanna, pertanto, il Comune di Mascali si trova a dover pagare ai Sigg.ri Barone Jolanda e Urso Vincenzo, la complessiva somma di € 288.089,63, comprensiva di sorte capitale, rivalutazione ed interessi, nonché spese di giudizio compensate per metà; il tutto come dettagliatamente quantificato nel conteggio allegato alla proposta di deliberazione.

La Corte di Appello investita dell'esame della vicenda a seguito l'appello proposto dai Sigg.ri Barone Jolanda ed Urso Vincenzo, ha ritenuto che nel caso di specie sussistessero i presupposti della occupazione illegittima, in particolare della c.d. "occupazione appropriativa".

Invero, il Comune di Mascali con delibera di G.M. n. 277 del 25.05.1982 aveva approvato il Piano Costruttivo delle zone da destinare alle costruzioni di alloggi per l'edilizia residenziale pubblica, la cui efficacia, a seguito diverse proroghe, si era protratta per 18 anni, sino al maggio 2000; per cui sino a questa data sarebbe stato possibile adottare il decreto di espropriazione per i terreni facenti parte del suindicato Piano, tra cui quelli di proprietà dei Sigg.ri Barone-Urso.

In assenza di tale decreto, scaduto il termine, è venuta in essere un'occupazione illegittima, che, alla luce ormai di recente e consolidato orientamento della Suprema Corte, non determina alcuna acquisizione in favore dell'Ente occupante, anche nel caso di irreversibile trasformazione del bene. I proprietari che hanno agito in giudizio, avendo chiesto il risarcimento del danno e non la restituzione del bene, hanno implicitamente rinunciato al diritto di proprietà con la possibilità per gli stessi di ottenere il valore del suolo ed il risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima.

Nel caso in questione, giusta ordinanza del Sindaco n. 12 del 09.04.1983 e pedissequo verbale di immissione in possesso, il Comune di Mascali aveva occupato un terreno di mq. 8974 sito in Fondachello e catastato al foglio n. 28, già part. 101, a suo tempo in testa al dante causa degli appellanti, Sig. Urso Antonino, per la realizzazione di diversi interventi di Edilizia Residenziale pubblica.

Con tre successivi atti di vendita, l'ultimo dei quali rogato il 1° febbraio 2001, repertorio n. 1319, raccolta n. 654, in notaio Sebastiano Micali, Urso Antonino ha proceduto alla cessione volontaria in sostituzione del decreto di espropriazione di tre lotti facenti parte di tale maggiore estensione di terreno, a favore delle cooperative edilizie designate quali assegnatarie dal Comune di Mascali e più precisamente a favore de "Il Triangolo" arl. per mq. 2495; della "CO.GI.SA. a.r.l. per mq. 1983; e della "Soc. Coop. Edilizia Maria Ausiliatrice " a.r.l. per mq. 2143.

In virtù di tali atti le aree strettamente necessarie all'edificazione sono transitate in capo alle società cooperative assegnatarie. Le altre aree contermini, seppure parimente occupate dall'Amministrazione espropriante, che è intervenuta negli atti di cessione sopra indicati, sono rimaste, in ultimo, almeno formalmente, in testa ai Sigg.ri Urso-Barone, benché non più possedute dagli stessi a seguito dell'occupazione da parte del Comune di Mascali, e sono state utilizzate, pare, per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Il Comune di Mascali ha anche occupato un terreno di circa 550 mq. sito in Mascali e catastato nel foglio 28, particella 418, già in testa al dante causa degli appellanti, Sig. Urso Antonino, per la costruzione di una strada di snellimento del traffico collegante la SS114 con l'abitato di Fondachello, la c.d. "Parallela di Via Spiaggia". Neppure in questo caso il Comune di Mascali per problemi vari ha portato a termine il procedimento espropriativo che doveva essere concluso alla data del maggio 1995. Ed anche in questo caso si è verificata la fattispecie dell'occupazione illegittima, qualificabile come "appropriativa" con quanto ne consegue in termini di somme spettanti ai proprietari del terreno che l'hanno subita.

La commissione chiede al dott. Cardillo la seguente documentazione:
atti di trasferimento alle cooperative "il triangolo" COGISA e Maria Ausiliatrice
copia della CTU



copia della CTP


dichiarazione della disponibilità alla cessione bonaria da parte del sig. URSO

alle ore 14.10 si chiude la seduta e si aggiornano i lavori alle ore 15.00 di giovedì 12 aprile 2018;

I Consiglieri Componenti

Anna Belli
Marino Gioia
Roberto Longo
Vincenzo Longo

Il Presidente della Commissione



Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.